

Criticità interpretative:

1 – Appalto integrato, art. 44

- Il comma 2 non circoscrive in modo chiaro l'ambito di applicazione dell'appalto integrato lasciando alla stazione appaltante la motivazione della scelta semplicemente "con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto."
- Sulla base di quanto scritto da ANAC nel suo rapporto del 2023 al Parlamento, Confprofessioni suggerisce di prevedere che l'affidamento di un contratto avente ad oggetto sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione dei lavori, sia motivato "in ragione dell'elevato contenuto tecnologico delle opere da eseguire e alle esigenze di innovazione integrata tra progettazione", si richiama inoltre l'attenzione del legislatore sulla necessità di introdurre limiti agli aumenti di costi nella fase esecutiva, tenuto conto delle disfunzioni frequentemente riscontrate negli appalti integrati in termini di incrementi di costo e varianti.

2 – PFTE, Allegato I.7, Sezione II, art. 6

- I contenuti del PFTE previsti nell'Allegato I.7, Sezione II, art. 6 del nuovo Codice pongono questo livello della progettazione, in realtà, ben al di là di quello che la sua definizione lascerebbe pensare. Questo ha generato e sta generando rallentamenti nell'approvazione dei progetti, con ricorso alla necessaria procedura di validazione, che portano a confronti continui tra progettisti e gruppi di validazione sull'effettiva portata del PFTE, con spesso richieste di redazione di elementi progettuali di livello esecutivo già in questa fase.
- Confprofessioni chiede di demarcare in modo più chiaro quali siano le differenze tra PFTE e progetto esecutivo, anche in merito alla predisposizione di calcoli e schemi funzionali, all'esigenza di presentare già nella prima fase progettuale le analisi dei prezzi. Il tutto anche nella considerazione di un corretto coordinamento con il decreto parametri che stabilisce il corretto compenso professionale in funzione delle prestazioni effettivamente richieste.

Disallineamenti testuali:

1 – Equo compenso, art. 8

- L'art. 8, comma 2 dice che "la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso", di cui alla L. 49/2023. Ciò è da più parti

visto come un disallineamento. Ma a proposito del disallineamento tra L. 49/2023 e D.Lgs. 36/2023 il TAR Veneto, n. 632/2024, lo ha escluso alla luce dell'indirizzo secondo cui "un'antinomia può configurarsi allorché due norme connotate conseguenze giuridiche incompatibili ad una medesima fattispecie concreta. Nell'ipotesi in esame, l'interpretazione letterale e teleologica della L. 49/2023 depone in maniera inequivoca per la sua applicabilità alla materia dei contratti pubblici".

- Confprofessioni chiede che il principio dell'equo compenso, sancito dalla L. 49/2023, sia confermato nell'applicazione del codice degli appalti, prevedendo che le gare di servizi di ingegneria e architettura l'applicabilità di uno sconto solo sulle spese accessorie (come già chiarito dalle Regione FVG e Valle d'Aosta). Pertanto all'art. 8, comma 2, dopo le parole: "la p.a. garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso", devono essere aggiunte le seguenti "secondo quanto disposto dalla Legge 49/2023". La valorizzazione delle prestazioni professionali dettata dal decreto parametri non deve essere messa in discussione. Dati statistici dimostrano come lo sconto importante sulle prestazioni professionali sia direttamente legato ad un aumento del costo complessivo e dei tempi di realizzazione dell'opera. Lo sconto sulle spese professionali è pari a circa il 2% del quadro economico di un'opera, valore che non può mettere in pericolo il bilancio di una s.a..

2 – Responsabile unico del progetto, art. 15

- Nel disciplinare la figura del RUP l'art. 15, al comma 6, dispone che le risorse finanziarie impiegate per gli incarichi diretti di assistenza non devono superare l'1% dell'importo posto a base di gara. La previsione di un limite percentuale rischia di porsi in contrasto con la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023.
- Confprofessioni chiede che all'art. 15, comma 6, sia eliminato il seguente periodo "e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo". Questo in quanto si ritiene che la funzione di supporto al RUP vada ricondotta nell'ambito dell'equo compenso previsto dalle tabelle professionali di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nei limiti definiti dell'affidamento diretto.

3 – Collegio Consultivo Tecnico, art. 225 e Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, allegato V.2

- Dal combinato disposto delle due previsioni emergono alcune criticità: 1) Possibile conflitto con i compiti di Direzione dei Lavori e di Collaudatori in corso d'opera su decisioni da adottare durante la fase di esecuzione dei lavori (a mero titolo esemplificativo le decisioni che riguardano le scelte dei materiali), 2) Possibile contrasto con le norme che regolano le procedure di Accordo Bonario per le controversie sulle riserve iscritte dall'Appaltatore sul Registro di Contabilità, 3) Incongruenze sui compensi ai membri del CCT, 4) Il limite di non più di cinque incarichi in contemporanea.
- Al fine di prevenire l'insorgere di contenzioso, che è peraltro la finalità dell'istituto del CCT, e salvaguardare i tempi di realizzazione dell'opera è necessario chiarire che laddove sorga un contrasto tra le decisioni della DL e quelle del CCT, sono queste ultime a prevalere. Confprofessioni propone le seguenti modifiche: 1) All'art. 215 dopo il comma 2, inserire il seguente "2-bis. Le decisioni del Collegio consultivo tecnico prevalgono su quelle eventualmente prese dalla Direzione Lavori"; 2) Ove il CCT sia costituito e insediato, le riserve scritte dall'Appaltatore sul Registro di contabilità devono essere sottoposte a parere consultivo del CCT; 3) All'art. 1, dell'Allegato V.2, eliminare il comma 5; 4) All'art. 4, co.1, dell'Allegato V.2, eliminare il seguente periodo: "Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni".

Modifiche sostanziali:

1 – Requisiti, art. 100

- In tema di gare, è necessario ampliare temporalmente i requisiti tecnico economici previsti per gli appalti di servizi ingegneria e architettura al comma 11 dell'art. 100. Le statistiche dimostrano che il limite dei tre anni limita fortemente la partecipazione a gran parte dei liberi professionisti. Nella considerazione che i servizi di ingegneria e architettura sono caratterizzati da tempistiche significativamente più ampie di quelle indicate, anche a causa dei tempi di approvazione delle opere da parte delle stazioni appaltanti. Tale limitazione imposta non porta alcun vantaggio alla qualità dell'offerta, mentre finisce per limitarne la concorrenza a svantaggio dell'ente appaltante.
- All'interno del comma 11 Confprofessioni propone di modificare la parte relativa al fatturato da "maturato nel triennio precedente" a "maturato nei migliori tre dei cinque anni

precedenti” in modo da tener conto anche eventi anormali che possano causare drastici cali di fatturato (come avvenuto durante la pandemia) e la parte relativa alla capacità tecnica e professionale da “triennio” a “dieci anni” che permette di poter valutare un curriculum professionale che consenta l’inserimento di servizi tecnici iniziati e completati con le naturali tempistiche, aumentando la concorrenza e favorendo anche la partecipazione da parte dei giovani professionisti.

2 – Direzione lavori e collaudo, art. 114 e 116

- Le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 114 e al comma 4 dell’art. 116 riservano ai dipendenti della pubblica amministrazione lo svolgimento di attività fondamentali nell’economia di un appalto quali la direzione lavori e il collaudo. Tale impostazione si scontra, a nostro avviso, con una razionale distribuzione dei compiti e delle responsabilità relative all’esecuzione dell’opera. Alla pubblica amministrazione dovrebbe spettare, infatti, la programmazione e il controllo sull’opera pubblica, mentre la progettazione, direzione e collaudo dei lavori devono rimanere in capo ai liberi professionisti.
- Tale impostazione sottrae ai liberi professionisti attività e spazi di mercato rilevanti, a discapito del principio di libertà di accesso e concorrenza sancito dal nuovo Codice, oberando le amministrazioni di ulteriori compiti che spesso non hanno la capacità funzionale e le risorse sufficienti. Confprofessioni propone che la direzione lavori ed il collaudo siano riservati preferibilmente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni solo in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

3 – Subappalto, art. 119

- Nel previgente D.M. 50/2016 era vietato il subappalto delle prestazioni di ingegneri e architetti, il nuovo codice si limita a vietarlo in maniera integrale ed incaricando le stazioni appaltanti di indicare, motivando, quali prestazioni del contratto siano da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto. Nel nostro settore il subappalto dequalifica la libera professione, consentendo di trasformare il lavoro autonomo in lavoro subordinato, con un mercato al massimo ribasso e potendo portare ad una minore qualità del progetto.
- Confprofessioni propone di limitare il subappalto nelle prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura alle sole prestazioni specialistiche (per esempio acustica, prevenzione



incendi), incaricando le stazioni appaltanti di indicare quali siano le prestazioni subappaltabili e che debbano essere dichiarate dall'operatore economico in fase di gara.